

**COMUNE DI CASALGRANDE**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**REGOLAMENTO**

**DEI CRITERI E DELLE MODALITA'**  
**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,**  
**CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI**  
**FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE**  
**DI VANTAGGI ECONOMICI**

**(approvato con deliberazione consiliare**  
**n. 39 del 28. 3. 92)**

Il presente regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggi economici.

**ART. 1**  
**AMBITO DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi dovranno:

- riguardare iniziative e attività che interessano il territorio dell'Ente;
- riguardare interessi sociali, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici di utilità pubblica;
- contribuire al soddisfacimento di bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza o in riconosciuto stato di disagio personale, familiare o psichiatrico;
- riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica.

**ART. 2**  
**LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO**

1. Non ricadono sotto la disciplina del regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate dalla Regione e dallo Stato;
- b) gli interventi finanziari e gli altri sussidi materiali e vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti ed ai quali il Comune partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di funzioni servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza economica, tecnica od organizzativa;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi o strutture comunali concessi in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei cittadini e delle loro associazioni;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
- f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;

**ART. 3**  
**MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'intervento della Amministrazione Comunale può attuarsi:

- a domanda;
- d'ufficio (su iniziativa dell'Amministrazione Comunale).

**ART. 4**  
**CONTENUTO DELLA DOMANDA**

- Il tipo d'intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
- il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;

- l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione all'Associazione;
- la posizione sotto l'aspetto fiscale ed il relativo codice;
- il risultato dell'ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione, e dell'attività oggetto del contributo o dell'intervento;
- mezzi di finanziamento in generale, nonché di quelli particolari collegati a specifiche iniziative;
- dichiarazioni che non vengono perseguiti fini di lucro.

#### ART. 5

##### CONFINI DELLA RESPONSABILITA' COMUNALE

1. La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.

#### ART. 6

##### ATTIVITA' ESCLUSE

1. La concessione dei benefici di cui all'art. 1 e 2 è esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, di partito o di movimenti o di gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non organizzate da loro direttamente.

#### ART. 7

##### INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. Il Comune rende di pubblica conoscenza la possibilità, le condizioni e le procedure di acquisizione dei benefici previsti dal regolamento utilizzando mezzi propri ed i normali strumenti di comunicazione.

#### ART. 8

##### CONTROLLI

1. Il Comune ha titolo per verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative da essa assistite. I controlli sono effettuati, nel rispetto della autonomia dei singoli beneficiari, da personale dei Servizi e competenti per materia che l'Amministrazione abbia abilitato a tale ruolo.

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare è disposta la revoca della parte di contributo non ancora erogata.

3. La situazione di inadempimento riscontrata costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze provinciali per il successivo biennio.

#### ART. 9

##### PUBBLICAZIONE DEI BENEFICI EROGATI

1. Annualmente i benefici concessi sono resi di pubblica conoscenza attraverso i normali organi di informazione locale. A tale pubblicità si provvede, nelle forme appropriate, entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento. (L. 412/91).

2. Ai soggetti che fruiscono dei benefici è richiesto di dare informazione di tale contribuzione allorchè provvedono a promuovere e diffondere la conoscenza delle loro attività ed iniziative.

**ART. 10**  
**SETTORI D'INTERVENTO**

Gli interventi dell'Ente potranno essere attuati nei seguenti casi:

- nel settore socio-assistenziale;
- nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione;
- nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, enti e associazioni, con particolare riferimento ad iniziative tese a valorizzare il patrimonio ambientale.

**ART. 11**

**MODALITA' E TEMPI PER LA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI**

L'entità del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione con proprio atto motivato sulla scorta di una adeguata e ponderata istruttoria operata dagli uffici comunali competenti e/o a seguito di pareri, obbligatori ma non vincolanti, espressi dalle apposite commissioni, se ed in quanto istituite e operanti.

L'approvazione delle concessioni costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà;
- per mancato rispetto delle norme di convenzione.

Dove possibile, il contributo sarà erogato dietro presentazione di rendiconto finale di spesa.

**ART. 12**

**PORTATORI DI HANDICAPS, PERSONE DISADATTATE, PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI PER L'INSERIMENTO IN STAGES AZIENDALI, ATTIVITA' OCCUPAZIONALI, INSERIMENTO SCOLASTICO, FORMATIVO E/O SOCIALE.**

Il premio giornaliero corrisposto a tali soggetti per il lavoro prestato negli stages aziendali verrà determinato su proposta del servizio sociale competente e potrà essere aggiornato nel corso del tempo sulla base dell'indice del costo della vita.

Per portatori di handicaps frequentanti strutture scolastiche e/o formative potranno essere erogati contributi alle famiglie e alle scuole tenendo conto delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia.

**ART. 13**

**ATTIVITA' SPORTIVE**

Possono essere concessi contributi:

- per le Associazioni che si fanno carico della gestione di impianti sportivi o, zone sportive e parchi a verde ricreativo;
- per l'inizio di nuove attività o discipline sportive con evidente interesse e partecipazione sociale, dietro presentazione di rendiconto riguardante l'attività svolta;
- per manifestazioni di carattere sportivo e per conferenze riguardanti lo sport, di particolare rilievo per il Comune.

**ART. 14**

**CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, RICREATIVE ED ECONOMICHE**

All'interno dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi e sovvenzioni, a gruppi ed associazioni per le finalità di cui al presente articolo. Più precisamente l'Amministrazione Comunale potrà contribuire, mediante patrocinio e/o sovvenzioni alle iniziative svolte da soggetti che si pongono le seguenti finalità:

- sviluppo delle attività di ricerca sulla storia e la cultura locale;
- promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;
- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali, provinciali, regionali e nazionali;
- organizzazione di sagre, fiere, feste di frazioni, mostre, esposizioni, manifestazioni culturali e ricreative;
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche intese, anche, a mezzo della proposizione di itinerari e di visite guidate, a far conoscere le bellezze storico - naturali - ambientali del territorio comunale;
- promozione di attività economiche a condizione che queste assolvano un servizio di pubblica utilità.

#### ART. 15

##### CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, l'Amministrazione Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni che operino, statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap.

#### ART. 16

##### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa sostenuta ad Associazioni culturali, religiose, turistiche, del tempo libero, assistenziali, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro.

#### ART. 17

##### CONTRIBUTI A STRUTTURE SCOLASTICHE PRIVATE

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi alle locali istituzioni scolastiche gestite da organizzazioni religiose e/o private, previa stipula di apposita convenzione.

#### ART. 18

##### CONTRIBUTI, SUSSIDI E ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE

I benefici economici relativi a:

- A) L'ammissione di anziani e/o inabili in strutture protette, Centri Diurni - soggiorni climatici, con retta a totale o parziale carico della Amministrazione Comunale;
  - B) L'assistenza economica nei confronti di persone che versano in situazioni di bisogno;
  - C) L'assistenza domiciliare di persone anziane bisognose;
- sono disciplinati da appositi regolamenti a cui il presente articolo rinvia.